

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E
RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE
E L'INNOVAZIONE.**

APPROVATO CON ATTO DELIBERATIVO DI G.C. N. 97 DEL 02/07/2015

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Costituzione e gestione del fondo
- Art. 4 - Gruppo di Lavoro
- Art. 5 - Atto di incarico
- Art. 6 - Calcolo del Fondo
- Art. 7 - Calcolo del Fondo per l'innovazione
- Art. 8 - Calcolo del Fondo per la progettazione (FP) e ripartizione tra le attività (FP singolo)
- Art. 9 - Ripartizione del FP
- Art. 10 - Liquidazione del FP
- Art. 11 - Utilizzo del Fondo per l'innovazione
- Art. 12 - Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi generali

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. n. 163/2006, come modificati dal D.L. n. 90/2014, convertito nella L. n. 114/2014 (d'ora in avanti denominato anche "Fondo").

L'incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale tecnico dell'Amministrazione ed un migliore utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche nell'ambito degli uffici comunali, con conseguenti minori costi per l'Ente per incarichi a professionisti esterni.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- A) "PROGETTO": il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto esecutivo, che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico. I livelli di approfondimento di cui si compone il progetto e la documentazione tecnico-amministrativa da redigere sono stabiliti dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di legge.
- B) "RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" (RUP) di cui al D.Lgs. n. 163/2006, il quale viene individuato per ciascuna opera, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere, secondo quanto indicato dalla legge; può essere assistito da un collaboratore. Il RUP viene individuato dal Responsabile del Settore Servizi Territoriali. Il RUP propone, al Responsabile del Settore Servizi Territoriali, l'individuazione delle specifiche competenze individuali richieste ai componenti del Gruppo di Lavoro.
- C) "PROGETTISTA": tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). L'individuazione avviene tra i dipendenti in possesso del titolo di studio e della professionalità adeguata per la redazione dei progetti di lavori pubblici, con provvedimento del Responsabile del Settore Servizi Territoriali, sulla base delle informazioni e delle motivazioni che il RUP adotta ai sensi degli articoli 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010. Il progettista firma il progetto, assumendosene la responsabilità totale o parziale, in relazione alla specifica competenza professionale.
- D) "COLLABORATORI INTERNI": personale tecnico dipendente dell'Ente, che collabora direttamente alle attività di cui all'art. 8, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
- E) "COLLAUDATORE": tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate al Titolo X del D.P.R. n. 207/2010.
- F) "GRUPPO DI LAVORO": composto dai dipendenti dell'Ente che ricoprono i ruoli di RUP, di progettista, di verificatore, di coordinatore della sicurezza, di direzione dei lavori, di collaudatore, ed i loro collaboratori tecnici interni.
- G) "COSTO PREVENTIVATO DELL'OPERA O DEL LAVORO": l'importo ottenuto dalla somma delle voci del quadro economico che rientrano nelle responsabilità previsionali del progettista (importo per lavori comprensivo degli oneri della sicurezza). Inizialmente, tale importo sarà stimato, per essere successivamente determinato nella misura esatta nel quadro economico del progetto esecutivo approvato dall'Amministrazione.
- H) "OPERA" o "LAVORO": le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, o anche qualsiasi attività riconducibile alla definizione giuridica di "opera o lavoro pubblico", fatta eccezione per i lavori di manutenzione, in qualsiasi modo realizzate (appalto, concessione, in economia, leasing, contratto di disponibilità ecc.).
- I) "FONDO": Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del D.Lgs. n. 163/2006.

J) “FONDO PER LA PROGETTAZIONE” (FP): parte del Fondo destinata all’incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

Art. 3 **Costituzione e gestione del Fondo**

Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante l’istituzione di un apposito capitolo di bilancio, ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi. L’entità del Fondo viene stabilita all’inizio dell’anno, sulla base del costo preventivato delle opere e dei lavori pubblici compresi nell’elenco annuale delle opere pubbliche.

Il Fondo è compreso all’interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera k), del contratto collettivo nazionale di lavoro, del comparto Regioni-Autonomie Locali, dell’01/04/1999 e dall’articolo 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro, del comparto Regioni-Autonomie Locali, del 22/01/2004.

Art. 4 **Gruppo di Lavoro**

Al fine di procedere alla progettazione, realizzazione e collaudo dell’opera/lavoro, è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale tecnico interno dell’Ente, secondo i seguenti criteri:

- limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
- specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica e nella categoria di lavori a cui il progetto si riferisce.

La consistenza del Gruppo di Lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità dell’opera/lavoro. La composizione del Gruppo di Lavoro è determinata dal Responsabile del Settore Servizi Territoriali, con atto di affidamento di incarico di cui al successivo articolo 5, garantendo adeguatamente, compatibilmente con le specifiche competenze richieste, la rotazione nell’attribuzione degli incarichi ed il più ampio coinvolgimento del personale tecnico dipendente dell’Ente.

All’interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie, secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati.

Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti dell’Ente che ricoprono i ruoli di RUP, di progettista, di verificatore, di coordinatore della sicurezza, di direzione dei lavori, di collaudatore, ed i loro collaboratori tecnici interni.

Art. 5 **Atto di incarico**

Nell’atto di incarico viene:

- a) individuata l’opera da progettare, con riferimento al documento preliminare, qualora già redatto, o alla relativa previsione di bilancio;
- b) definito l’importo del costo preventivato dell’opera o del lavoro;
- c) stimato l’ammontare del Fondo, ai sensi del presente regolamento, sulla base del costo preventivato dell’opera;
- d) individuato l’elenco dei dipendenti tecnici componenti il Gruppo di Lavoro, indicando il profilo professionale e le prestazioni da svolgere;
- e) prevista l’aliquota percentuale del Fondo di progettazione spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l’individuazione dei compensi incentivanti;

L’atto di incarico precisa che le percentuali del compenso saranno modificate a consuntivo, dal Responsabile del Settore Servizi Territoriali, sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati dell’opera nel progetto esecutivo, come previsto dal successivo articolo 8.

Art. 6 **Calcolo del Fondo**

Il Fondo viene computato su ogni singola opera o lavoro pubblico, con esclusione delle manutenzioni, emergendo come elemento di costo nel quadro tecnico-economico, e pertanto iscritto nel capitolo di spesa relativo all'opera/lavoro.

Il Fondo, per tener conto dell'entità dell'opera, è calcolato sulla base del costo preventivato dell'opera o del lavoro, applicando le seguenti percentuali:

- Importi inferiori a €. 100.000,00: 2,00%
- Sul di più, fino a € 200.000,00: 1,75%
- Sul di più: 1,50%

Per tenere conto della complessità dell'opera da realizzare, all'importo di cui al comma precedente si applicheranno i seguenti Coefficienti di riduzione (CR):

- Ristrutturazione edifici 0,955
- Restauro edifici 1,000
- Realizzazione di nuovi edifici 1,000
- Realizzazione di nuove infrastrutture (strade, impianti tecnologici ecc.) 1,000
- Ristrutturazione infrastrutture (strade, impianti tecnologici ecc.) 0,950
- Realizzazione di nuove aree attrezzate, arredi, parchi ecc. 0,930
- Ristrutturazione di aree attrezzate, arredi, parchi ecc. 0,900

Il Fondo sarà finanziato unitamente al finanziamento del quadro economico dell'opera o lavoro.

Art. 7 **Calcolo del Fondo per l'innovazione**

Il 20% del Fondo è destinato all'acquisto (comprensivo di IVA ed altre imposte o contributi), da parte dell'Amministrazione, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini.

Art. 8 **Calcolo del Fondo per la progettazione (FP) e ripartizione tra le attività (FP singolo)**

L'80% del Fondo costituisce il Fondo per la progettazione (FP). Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione, fermo restando il rispetto del limite massimo dell'importo del FP come sopra determinato.

Il FP è ripartito dal Responsabile del Settore Servizi Territoriali in distinti Fondi per la Progettazione singoli (FP singoli), per le seguenti attività, nelle rispettive misure:

A. Attività inerente la Progettazione

A.1) Il 24% del Fondo è assegnato ai tecnici che hanno redatto il progetto e che, nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo, assumono la responsabilità della progettazione, firmando i relativi elaborati, nella misura del:

- 0.60 al/ai tecnico/i progettista/i;
- 0.40 al/ai tecnico/i collaboratore/i.

Ai diversi livelli progettuali vengono applicati i seguenti coefficienti:

- studio di fattibilità 0.05;
- progetto preliminare 0.25;

- progetto definitivo 0.35;
- progetto esecutivo 0.35.

I livelli progettuali non previsti/richiesti per disposizione di legge non danno origine a riduzione della somma individuata al presente punto, ed i relativi importi vengono conglobati nel livello successivo e precedente.

A.2) Il 10% del Fondo è assegnato al Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed è attribuito al tecnico appositamente incaricato, che redige e firma il Piano di Sicurezza e di Coordinamento. Per detto personale sarà curata in modo particolare la formazione e l'aggiornamento in materia di sicurezza nei cantieri.

A.3) Il 2% del Fondo è assegnato al tecnico od ai tecnici incaricati della verifica del progetto.

Ai diversi livelli progettuali vengono applicati i seguenti coefficienti:

- studio di fattibilità 0.05;
- progetto preliminare 0.25;
- progetto definitivo 0.35;
- progetto esecutivo 0.35.

I livelli progettuali non previsti/richiesti per disposizione di legge non danno origine a riduzione della somma individuata al presente punto, ed i relativi importi vengono conglobati nel livello successivo e precedente.

B. Attività inerente la Direzione Lavori

B.1) Il 26% del Fondo è assegnato al tecnico od ai tecnici appositamente incaricati della direzione dei lavori che, nell'ambito delle rispettive competenze, sottoscrivono gli atti tecnico-contabili, assumendone la responsabilità. Le singole prestazioni vengono calcolate utilizzando i seguenti coefficienti:

- 0.60 al direttore dei lavori;
- 0.40 all'assistente del direttore dei lavori;

B.2) Il 18% del Fondo è assegnato al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

C. Attività inerente il Collaudo

Il 5% del Fondo è assegnato al tecnico o ai tecnici incaricati dell'attività di collaudo tecnico-amministrativo, di collaudo statico, di collaudo in corso d'opera e di redazione del certificato di regolare esecuzione.

D. Attività inerente il supporto tecnico

Il 5% del Fondo è attribuito al personale tecnico individuato per singolo intervento, che contribuisce alla redazione degli atti amministrativi e tecnico-contabili finalizzati all'esecuzione dell'opera/lavoro.

E. Attività di Responsabile Unico del Procedimento

Il 10% del Fondo è attribuito al tecnico a cui è stato affidato l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento.

Il totale delle percentuali effettive dei FP singoli deve essere massimo pari a 100.

Nel caso una o più attività non vengano svolte, il relativo FP singolo sarà pari a zero. Nel caso una o più attività siano interamente affidate all'esterno, la percentuale deve comunque essere valorizzata ed il relativo FP singolo costituisce economia di spesa.

Nel caso di incremento dei costi rispetto a quanto previsto nel quadro economico del progetto esecutivo, i FP singoli vengono aumentati in proporzione all'incremento del costo preventivato dell'opera, ad eccezione del caso in cui la variante sia derivante da un errore di progettazione.

Nel caso in cui il Responsabile del Settore Servizi Territoriali sia incaricato di una delle attività indicate nei punti precedenti, la liquidazione del relativo importo viene disposta dal Segretario Generale, previa verifica positiva delle attività svolte.

Nel caso di scostamento dei tempi di realizzazione dei lavori rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo, fatte salve le sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c), d) del D.Lgs. n. 163/2006, le quote spettanti per il FP singolo vengono ridotte in proporzione al maggior tempo impiegato.

Art. 9

Ripartizione del FP

La ripartizione del FP singolo è operata dal Responsabile del Settore Servizi Territoriali tra i singoli dipendenti tecnici che hanno effettivamente svolto le prestazioni, previo accertamento positivo delle specifiche attività espletate, tenendo conto delle relative responsabilità e della complessità dell'opera.

Nel caso si verifichi, nel corso del tempo, un avvicendamento di dipendenti, sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle attività effettivamente espletate.

Art. 10

Liquidazione del FP

La liquidazione del FP singolo è operata dal Responsabile del Settore Servizi Territoriali, tramite la compilazione delle tabelle previste nell'Allegato 1 al presente Regolamento.

La liquidazione dei FP singoli indicati al punto A dell'articolo 8 avviene per tutto l'importo dovuto, all'affidamento dei lavori.

La liquidazione dei FP singoli indicati ai punti B-C-D-E dell'articolo 8 avviene per tutto l'importo dovuto, all'emissione del collaudo/certificato di regolare esecuzione.

In sede di liquidazione, il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato, nel corso dell'anno, il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo: nel caso in cui tale condizione dovesse verificarsi, la liquidazione sarà rinviata all'anno successivo.

Art. 11

Utilizzo del Fondo per l'innovazione

Il Fondo per l'innovazione sarà ripartito in sede di Piano Esecutivo di Gestione, secondo le destinazioni fissate dalla legge.

Art. 12

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano agli incentivi correlati alle attività di cui all'articolo 8, svolte dai dipendenti incaricati fino alla data di entrata in vigore della L. n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014: tale incentivo viene corrisposto in base alla normativa previgente, di cui

all'art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 25.03.2004.

Il presente Regolamento si applica, invece, alle attività espletate dopo il 19/08/2014, data di entrata in vigore della L. n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90/2014.

SETTORE SERVIZI TERRITORIALI

DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE
(Art.93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del D.Lgs.n.163 del 12/04/2006 e s.m.i.)

Lavori :

Importo dei lavori posto a base di gara : €

Importo del fondo per la progettazione e l'innovazione 2% : €

Coefficiente di riduzione :

Importo effettivo del fondo per la progettazione e l'innovazione: €

Importo del fondo per la progettazione 80% : €

Importo del fondo per l'innovazione 20% : €

RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE						
Attività previste	Percentuale spettante	Importo spettante	Personale incaricato	Tempi previsti rispettati	Riduzione percentuale per tempi non rispettati	
Responsabile Unico del procedimento	10%					
Progettazione	24%					
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	10%					
Verifica del progetto	2%					
Direzione dei lavori	26%					
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	18%					
Collaudo/certificato di regolare esecuzione	5%					
Supporto tecnico	5%					
Totale importo spettante	100%					

LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE									
Mat.	NOME	CENTRO COSTO	LIQUIDAZIONE	INAIL	IRAP	CPDEL	LIQUIDAZIONE	TOTALE	ARROTON
		lpp		-	-	-	-	-	-
		lpp		-	-	-	-	-	-
	TOTALE		-	-	-	-	-	-	-
	capitolo 1080	det.	imp.						

Il Responsabile del Settore Servizi Territoriali